

2. L'accertamento, la riscossione, il contenzioso e i rimborsi inerenti al contributo unificato dovuto per la proposizione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e di ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana sono curati, rispettivamente, dalla segreteria delle sezioni consultive del Consiglio di Stato e dalla segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

3. La gestione delle attività di cui al comma 2 decorre dal momento della ricezione della richiesta di parere, ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dal momento del deposito diretto, da parte dell'interessato, di copia del ricorso presso il Consiglio di Stato o presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

4. Il ricorso, istruito dall'Amministrazione competente, è trasmesso al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per la richiesta di parere, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono e con la ricevuta di versamento del contributo unificato ove allegata dall'interessato.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 925

17A04960

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2017.

Individuazione del datore di lavoro del Comando carabinieri per la tutela della salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante «attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed in particolare l'art. 3, comma 6, che prevede, per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, che gli obblighi imposti dal medesimo decreto legislativo siano a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2016 di «individuazione del datore di lavoro negli uffici centrali e periferici» del Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2016, n. 253;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della difesa 26 febbraio 2008, recante «riordino del Comando Carabinieri per la tutela della salute», come modificato dal decreto del Ministro della difesa 28 ottobre 2009, che prevedono che il Ministero della salute si avvalga del Comando Carabinieri per la tutela della salute per la repressione delle attività illecite in materia sanitaria e che il medesimo comando operi su tutto il territorio nazionale anche sulla scorta delle direttive del Ministro della salute;

Considerato, pertanto, che il Ministro della salute, ai sensi del sopracitato art. 3, comma 6, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 81/08, è l'Autorità competente all'individuazione del datore di lavoro per gli organismi posti alle proprie dipendenze funzionali;

Visto il decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e in particolare l'art. 246, comma 4 che dispone: «Per il personale dell'amministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli organismi di vertice centrali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, sono a carico del datore di lavoro designato, nel proprio ambito, dall'organismo di vertice centrale della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o autorità ospitante, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante «codice dell'ordinamento militare» e preso atto delle peculiarità organizzative ed istituzionali del Comando Carabinieri per la tutela della salute, forza armata ad ordinamento militare, che prevedono unicità di comando e controllo attribuite al comandante;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare la figura del datore di lavoro nel comandante dei Carabinieri per la tutela della salute, al fine di assicurare la piena attuazione del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ancorché il medesimo comandante non eserciti gli autonomi poteri di spesa tipici del datore di lavoro;

Visto l'art. 6 del citato decreto 26 febbraio 2008, il quale prevede che siano poste a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio del Ministero della salute le spese per l'approvvigionamento di quanto necessario alla funzionalità del Comando Carabinieri per la tutela della salute;



Decreta:

Art. 1.

1. Il comandante dei Carabinieri per la tutela della salute è individuato quale datore di lavoro per la sede centrale e le sedi periferiche del medesimo comando, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, citato in premessa.

2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno sul capitolo di spesa n. 3045 p.g.8, nell'ambito della missione «tutela della salute» - programma «vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario» - CdR «direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio» - Azione «vigilanza nel settore sanitario svolta dai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei Carabinieri» dello stato di previsione del Ministero della salute.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2017

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2017

Ufficio controllo atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1638

17A04959

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 giugno 2017.

Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di porto per la designazione e gli accertamenti periodici sugli organismi notificati.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997);

Visto in particolare, l'art. 12 della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e successive modificazioni, concernente regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo, e in particolare gli articoli 7, comma 1 e 3, e 10;

Visti in particolare, gli articoli 7, comma 1 e 3, e 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto per la designazione degli organismi e per le verifiche periodiche sugli organismi designati, in attuazione dell'art. 7, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi designati e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I al presente decreto e sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. L'aggiornamento biennale di cui al comma 1 assorbe gli eventuali scostamenti dalle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attività.

3. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua, prima dell'erogazione delle prestazioni, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente postale ad essa intestato. La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento deve essere allegata all'istanza avente ad oggetto le prestazioni di cui all'art. 1.

2. Nella causale del versamento è specificato:

a) il riferimento agli articoli 7, comma 1 e 3, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999;

b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) l'imputazione della somma al Capo XV - Capitolo 3570, art. 2, dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 giugno 2017

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DELRIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2615

